



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1
☎ 02-89055263
✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA



Il presente regolamento di Disciplina recepisce integralmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore.

Art. 1

(finalità dei provvedimenti disciplinari)

In conformità a quanto disposto nei Principi Generali della normativa del 31 luglio 2008 – prot. N. 3602/PO – a integrazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti approvato con DPR n. 249/1998 nel luglio 1998, “i provvedimenti disciplinari tendono a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2).”

D'altra parte “nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni” (Art. 4 comma 3). Allo studente deve sempre essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica” (Art. 4 comma 3)”.

Art. 2

(comportamenti sanzionabili)

Fermo restando che il voto di condotta “concorre alla valutazione complessiva dello studente” (art. 2 , comma 3 D.L. 01.09.2008 e successivo D. M. n.5 DEL 2009), facendo riferimento ai doveri indicati nel Regolamento d'Istituto, vengono di seguito individuati i principali comportamenti sanzionabili, i provvedimenti disciplinari ed i relativi procedimenti. Costituiscono comportamenti sanzionabili:

- a) tutti quelli che possono intralciare il corretto svolgimento dell'attività didattica;
- b) tutti quelli che possono creare situazioni di pericolo per sé e/o per gli altri;
- c) l'uso del telefono cellulare o apparecchi audio/video durante le lezioni, fatta salva l'autorizzazione del docente;
- d) l'esprimersi in modo arrogante, utilizzare un linguaggio volgare e offensivo con parole o gesti nei confronti dei docenti, del personale della scuola o dei propri compagni;
- e) il danneggiamento per “colpa”¹ o “dolo”² di attrezzature o ambienti della scuola o strumenti didattici.

L'Istituto intende sanzionare anche i comportamenti già autonomamente sanzionati dai codici civili e penali.

I suddetti comportamenti sono sanzionabili se posti in essere non solo all'interno dell'Istituto ma anche in altra sede esterna all'Istituto (es. visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportiva o culturale)

¹ Colpa: il comportamento colposo può essere ravvisato quando il soggetto, pur non volendo cagionare un danno, lo provoca ugualmente a causa di un comportamento negligente.

² Dolo: il comportamento doloso si verifica quando il soggetto coscientemente e volutamente cagiona l'evento dannoso.

Art. 3

(classificazione delle sanzioni)

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

Richiamo scritto

Di competenza del Docente, nel caso in cui il comportamento sanzionabile dello studente impedisca il regolare svolgimento delle lezioni.

Ammonizione³ o Diffida⁴

Di competenza e a discrezione del Preside, è da comminarsi dopo almeno due richiami verbali o altrettante annotazioni sui registri di classe per comportamenti sanzionabili ai punti a), b), c) o per la gravità della violazione del regolamento d'Istituto.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8).

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Queste sanzioni possono essere accompagnate anche da attività utili alla comunità scolastica. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore a 15 giorni (Art.4-Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto se ricorrono congiuntamente due condizioni:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure devono essere state provocate situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

³ Ammonizione: richiamo formale alla scrupolosa osservanza dei doveri al quale lo studente deve attenersi.

⁴ Diffida formale: intimazione di astenersi da un determinato comportamento o dal compiere una determinata attività, avvertendo il soggetto interessato delle conseguenze che possono derivare dalla sua ulteriore inadempienza.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, entrambe congiuntamente ricorrenti:

1) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Analogamente dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione onde evitare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Quando i comportamenti contemplati nel punto D risultino di particolare gravità in presenza delle condizioni ivi previste, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter). La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimenti da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali casi si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il

passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, che invece segue il suo iter fino alla conclusione.

L'Istituto procederà seguendo le indicazioni sopra esposte (uso degli omissis per i dati sensibili).

F) Procedure

Il coordinatore notifica l'addebito entro i due giorni successivi il comportamento sanzionabile; lo studente ha facoltà di avanzare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla notifica; il Consiglio di Classe tempestivamente convocato decide in merito alle sanzioni. Qualora l'addebito consista di più di quindici giorni il Consiglio di Classe rinvia la decisione al Consiglio d'Istituto.

G) Verifica condizioni per il rientro

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, e senza limitazioni di tempo, ad altra scuola (art.4 comma 10 Statuto studentesse e studenti).

Art. 4

(impugnazioni)

Per quanto attiene **all'impugnazione** (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato **"il diritto di difesa"** degli studenti e, dall'altro, **la rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: pertanto la sanzione dovrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei dieci giorni successivi al ricorso (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà che ritenersi confermata.

Esiste infine un organo di garanzia regionale al quale fare ricorso, entro 15 (quindici) giorni, contro le sanzioni emesse dall'organo di garanzia interna; l'organo di garanzia regionale si pronuncerà entro 30 giorni dal ricorso.